

Dec. de DOG n. 990/2016  
del 26.11.2016

## Atto di affidamento delle attività per il servizio IDP in hosting per l'anno 2017

Numero: 16078101 Revisione: 0

Data : 26/10/2016

Referente CINECA: Dott. Rocco Tanzilli

Riferimento: Avv. Alessandra Moscatelli [a.moscatelli@unitus.it]

### Si da atto che

L'Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in via S. Maria in Gradi, n. 4 – c.a.p. 01100 Viterbo (VT)

Cod. Fisc. 80029030568 e P. IVA 00575560560, nella persona del Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli,

la quale dichiara di essere munita di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto, di seguito

### **RICHIEDENTE**

#### **Premesso che:**

- a) CINECA Consorzio Interuniversitario, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale.00317740371, P. IVA 00502591209, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Ing Emilio Ferrari, di seguito **CINECA**, è un consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale, con finalità di sistema per l'istruzione, l'università e la ricerca, senza scopo di lucro formato da numerose università italiane, il CNR e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), che svolge sull'Ente le funzioni di vigilanza;
- b) Il RICHIEDENTE è membro effettivo del Consorzio CINECA;
- c) CINECA ha per finalità Istituzionale (Art. 3, comma 1 dello Statuto consortile) la produzione e lo sviluppo di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca; nei propri ambiti di competenza (Art. 3, comma 2 dello Statuto consortile) il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva;



- d) come precisato dall'art. 9, comma 11 bis e ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (In Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125: "11-bis. fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. 11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo";
- e) la norma richiamata alla premessa d) non prevede condizioni sospensive della propria efficacia, rinviando alla attività degli organi consortili ogni determinazione sugli adeguamenti dello Statuto che si rendano eventualmente necessari o opportuni nel corso del tempo;
- f) il percorso di riforma dello Statuto CINECA è stato avviato; i tempi di attuazione dello stesso devono tener conto delle nuove previsioni contenute all'art. 5 e all'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- g) l'art. 5 del nuovo Codice Appalti prevede che, qualora ricorrano i presupposti elencati (quali ad esempio controllo analogo, controllo congiunto, collaborazione fra enti), il codice non debba essere applicato, venendosi così a produrre una discrasia rispetto all'art. 192, poiché se le operazioni sono estranee al codice, dovrebbero essere estranee anche all'ambito di applicazione dell'art. 192 che è parte del codice;
- h) il comma 1) dall'art. 192, benché in vigore, non è ad oggi applicabile poiché si attende il completamento del quadro normativo (decreti attuativi, linee guida ANAC, procedure di attivazione dell'elenco dei soggetti autorizzati ad operare in house). La norma non contiene previsioni sospensive delle operazioni in house fino alla data dalla



piena attuazione, circostanza che in base al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, fa ritenere non si determini alcun effetto sospensivo automatico rispetto al quadro giuridico previgente;

i) l'art. 5 del nuovo codice appalti è già in vigore e detta criteri che presiederanno all'iscrivibilità del CINECA nell'elenco di cui all'art. 192 comma 1), quando lo stesso sarà istituito;

j) poiché ad oggi l'elenco dei soggetti in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 non è ancora formato, si ritiene che, nella attuale fase transitoria, l'unica norma alla quale fare riferimento per decidere se e con quale modalità gli affidamenti diretti possano essere effettuati nei confronti di CINECA sia la citata Legge 125/2015;

k) ai sensi del comma 11-quater della norma richiamata alla premessa d) e alle condizioni dalla stessa indicate, sul cui rispetto vigilano gli organi consortili, "I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati";

l) ai sensi della norma richiamata nella premessa d) il RICHIEDENTE intende affidare a CINECA Consorzio Interuniversitario lo svolgimento di attività comprese nelle finalità consortili, comprese nelle materie di competenza e con le modalità definite dallo Statuto;

m) CINECA opera nell'esclusivo interesse degli Enti consorziati e non ha scopo di lucro. Le prestazioni rese dal consorzio nei confronti dei soggetti diversi dagli Enti consorziati devono rispondere agli scopi consortili e devono essere funzionali al migliore perseguimento di tali scopi;

n) nel presente atto vengono riportate le richieste formulate dal RICHIEDENTE nei confronti di CINECA, riguardo alle quali è già stata completata da parte di CINECA la verifica relativa al rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva previsti dall'art. 3.2 del vigente statuto consortile, subordinata al fatto che la formalizzazione del presente atto di affidamento abbia luogo entro il 31 dicembre

2016.



Tutto ciò premesso il RICHIEDENTE, nell'ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a CINECA lo svolgimento delle attività di seguito indicate per il periodo specificato al paragrafo "Estensione temporale" alle seguenti condizioni

**1) Denominazione dei paragrafi**

Le denominazioni dei Paragrafi riportate nel presente atto sono apposte per mera comodità di lettura e non fanno parte del contenuto vincolante dello stesso.

**2) Premesse e condizioni generali di fornitura delle prestazioni**

Tutte le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

L'allegato, indicato nel paragrafo "Allegati", è parte integrante ed essenziale del presente atto.

Le prestazioni di cui al presente atto comprendono le attività e gli oneri necessari per lo svolgimento dei compiti derivanti al CINECA dalla nomina di quest'ultimo a Responsabile esterno del trattamento di dati personali ove tale nomina fosse necessaria. Nessun ulteriore corrispettivo è pertanto previsto per lo svolgimento delle attività richieste a CINECA da tale ruolo.

**3) Prestazione richiesta**

Il RICHIEDENTE affida a CINECA le attività per il servizio federativo di IDEM in hosting.

In particolare CINECA fornirà a RICHIEDENTE il supporto IDP in hosting completamente gestito da CINECA che comprende:

- Hosting del servizio
  - Monitoraggio e Incident management
  - Richieste "standard" di riconfigurazione dell'IDP ad esempio per aggiungere nuovi servizi (censimento Service Provider) o per rilasciare nuovi attributi presenti nella fonte di autenticazione (Active Directory).
- Eventuali richieste di riconfigurazione particolarmente complesse potrebbero dover essere oggetto di atto separato.



#### 4) Oneri economici

Nel corso del 2016 il servizio proposto è stato ampliato di nuove soluzioni portando l'importo del canone annuo a Euro 6.000,00.

Come condizione di miglior favore per le prestazioni erogate da CINECA per il 2017 il RICHIEDENTE si impegna a corrispondere un canone annuo pari a € 2.900,00. L'importo specificato è al netto dell'IVA di legge.

#### 5) Modalità di fatturazione

Il canone sarà fatturato entro il 30 aprile 2017.

#### 6) Condizioni di pagamento

Il versamento degli importi dovuti sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 gg data fattura con accredito da effettuarsi sui seguenti conti correnti bancari "dedicati" intestati a CINECA:

Conto di Tesoreria: BANCA POPOLARE di SONDRIO, Filiale di Bologna via Riva di Reno, n.58/b – 40122 Bologna

IBAN: IT14X0569602400000030000X43      Bank Swift POSOIT22.

Conto Bankit (attuazione art. 35 commi 8-13 D.L. 24/01/2012 n.1) - Numero Conto: 0151884.

Il RICHIEDENTE comunicherà a CINECA l'indirizzo mail per la ricezione della fattura elettronica e il codice univoco ufficio da riportare sulle fatture.

#### 7) Estensione temporale

Le attività oggetto del presente atto saranno erogate da CINECA dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017.

#### 8) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente atto non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 come affermato dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione del 22 Dicembre 2010 n.10 e ribadito nella Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, al paragrafo 3.6



#### **9) Legge e Foro competente**

Il presente atto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse insorgere fra le parti con riguardo all'interpretazione o esecuzione del presente atto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Bologna.

#### **10) Previsioni Fiscali**

Le prestazioni oggetto del presente atto sono soggette ad IVA nella misura di legge. Tutti gli oneri economici a carico del RICHIEDENTE sono pertanto indicati al netto dell'IVA.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Dpr. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sul presente atto è assolta ai sensi del D.P.R. 642/72. L'assolvimento dell'imposta di bollo avverrà a cura di Cineca con modalità virtuale mediante l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate in data 11 febbraio 2016 n. 2016/12144.

#### **11) Limiti di responsabilità di CINECA**

Nei più ampi limiti di legge le parti espressamente concordano che la responsabilità complessiva assunta da CINECA per qualunque obbligazione risarcitoria comunque derivante da o connessa al presente atto non potrà in alcun caso superare l'importo dei corrispettivi effettivamente versati dalla controparte a CINECA nel corso dell'esercizio nel quale si verifica l'evento che dà luogo all'obbligo di risarcimento.

#### **12) Titolarità del diritto d'Autore**

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'oggetto del presente atto sono riservati al CINECA. I programmi, le procedure, la documentazione tecnica ed ogni altro materiale non potranno pertanto essere in alcun modo utilizzati al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente atto.

#### **13) Riservatezza delle informazioni e privacy**

Il CINECA si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del RICHIEDENTE di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione dei servizi oggetto del presente atto di affidamento. Tale obbligo di



riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera del RICHIEDENTE, oppure divengano di dominio pubblico.

Qualora le operazioni richiedano il trattamento di dati personali, il RICHIEDENTE, in qualità di Titolare del Trattamento, dichiara di aver reso nei confronti degli interessati l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/1903 e di aver conseguito ogni necessario consenso ai sensi di legge. Il RICHIEDENTE conferisce a CINECA, se previsto in rapporto alla natura delle attività affidate, il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali, così come specificato dall'art. 29 D.Lgs. n. 196/1903, obbligandosi a formalizzare tempestivamente i relativi atti di nomina nelle forme di legge.

#### **14) Allegati**

Allegato 1 – Scheda di servizio IDM - IDENTITY PROVIDER.

**Università degli Studi della Tuscia**

**Il Direttore Generale - Avv. Alessandra Moscatelli**

(atto sottoscritto in forma digitale)

Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il CINECA, ai sensi dell'art. 3.2 del vigente statuto consortile, assume l'impegno di eseguire le attività richieste.

**CINECA Consorzio Interuniversitario**

**Il Presidente - Prof. Ing Emilio Ferrari**

(atto sottoscritto in forma digitale)

Casalecchio di Reno 26/10/2016

